

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 37 dell'8 ottobre 2025

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXXX/ WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/751512/2025)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Kusuma Cappellazzo, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Antonio Maria Orlando dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXXXXX del 09/05/2025 acquisita con protocollo n. 0115272 del 09/05/2025;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante espone di aver chiesto, In data 25.3.2023, nuovo contratto con internet casa fibra, per la propria abitazione in Vicenza. In seguito alla richiesta, il tecnico porta un modem con una antenna messa a caso in terrazzo senza nessuna installazione.

L'istante ripete di aver chiesto di attivare la fibra, non quel tipo di connessione che andava malissimo, e di aver aperto diverse segnalazioni per il malfunzionamento, senza avere nessun riscontro.

L'istante aggiunge di aver chiuso il contratto come detto dall'operatore e di trovarsi con società di recupero credito che intimano di pagare € 750,00, nonostante le fosse stato detto di chiudere perché il servizio non funzionava bene e non era stato attivato il servizio richiesto.

L'istante conferma di non avere l'intenzione di pagare nessun costo per un servizio che non funzionava e che non è stato richiesto e conclude chiedendo lo storno di tutti i costi.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore convenuto ha prodotto memoria difensiva in data 3.7.2025, rilevando quanto segue. Il Gestore eccepisce l'estrema genericità della contestazione avanzata da parte istante, non circostanziata e non puntuale nelle allegazioni in merito ad eventuali disservizi avuti sulla linea fissa n. XXXXXXXXX Essa, secondo il principio di carattere generale disciplinato dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. non può trovare accoglimento stante la mancanza di elementi probanti circa gli eventuali malfunzionamenti reclamati, l'istante, difatti, non ha depositato agli atti alcuna documentazione atta a sostenere la fondatezza delle proprie doglianze, contravvenendo, quindi, al principio di carattere generale (art. 2697 c.c. - si veda sul tema la Delibera n. 93/2020 del Corecom Veneto, Delibera n. 32/23 del Co.Re.Com Emilia Romagna, Delibera n. 3/2024 del Corecom Piemonte). È bene ricordare, a tal proposito, la massima “Quod non est in actis non est in mundo” assimilabile al più noto “Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”, che riprende il principio secondo cui il giudice, nel decidere, deve tenere conto esclusivamente di quanto risulta dagli atti del processo, ignorando tutto il resto. Pertanto, si ricorda il brocardo “onus probandi in-cumbit actori”, ossia che è notoriamente onere dell'istante contestualizzare le richieste contenute nell'istanza, pena l'inammissibilità della stessa, per mancanza degli elementi essenziali. Nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita non accolga l'eccezione di improcedibilità innanzi sollevata e per mero tuzio-rismo difensivo la Scrivente precisa quanto in seguito indicato.

Per meglio comprendere tale contestazione è opportuno brevemente ricostruire i fatti che hanno portato alla presente procedura.

Wind Tre S.p.A. precisa di aver tariffato tutto il traffico generato dall'utenza de qua secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dal relativo piano tariffario prescelto dall'istante nel corso del rapporto contrattuale. In data 13/04/2023 veniva attivato, sui sistemi e sulla rete WindTre, su richiesta dall'istante, il contratto n. XXXXXXXXXXX relativo ad una nuova linea fissa con numerazione XXXXXXXXX, in accesso FWA, avente l'offerta tariffaria denominata “Super Internet Casa”, al costo men-sile di euro 22,99, in abbinamento all'acquisto rateizzato del modem e dell'antenna FWA, e con il contri-buto di attivazione rateizzato in 24 mensilità da € 3,99 ciascuna. Preme rilevare che a seguito dell'attiva-zione del suddetto contratto nessuna segnalazione o reclamo in merito ad un eventuale anomalia relativa alla connessione dati o al funzionamento della linea fissa FWA risulta pervenuta e inviata dall'istante,

tramite contatto, PEC o raccomandata, all'assistenza clienti WindTre. Si rappresenta che la presenza di reclami e segnalazioni su disservizi o altro assume, un peso dirimente ai fini dell'accoglimento delle istanze e delle richieste di indennizzo. Si richiama la determina direttoriale AGCOM 96/17/DTC in cui si osserva che "la documentazione depositata al fascicolo dall'utente non prova la sussistenza dei disservizi oggetto di controversia. In particolare, atteso che secondo un principio giuridico di carattere generale (articolo 2697 del codice civile) colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, nel caso di specie l'istante che chiede la corresponsione dell'indennizzo per malf funzionamento del servizio voce non prova, neanche per presunzione, che lo stesso si è verificato. Pertanto, constatata l'assenza di reclami in atti, si ritiene che le richieste non meritino accoglimento, stante l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" [omissis]". Si riporta sul tema anche la Delibera n. 4/2025 del Corecom Toscana: "[...] l'istante ha lamentato malfunzionamenti sulla linea fissa ... Ciononostante, non risultano prodotti né reclami per segnalare l'asserito malfunzionamento, ... Quanto alla valenza del reclamo in ordine alla lamentata interruzione del servizio, si precisa che l'onere della prova della risoluzione della problematica ricade sul gestore, ma è inconfutabile che sul cliente incomba l'onere della segnalazione del problema, in forza della quale l'intervento del gestore diviene doveroso ed esigibile. Difatti, in assenza di segnalazione da parte del cliente, il gestore non può venire a conoscenza del supposto disservizio (cfr., ex multis, Delibera Agcom n. 640/13/CONS).

Nello specifico, non risulta alcun tracciamento, scritto o verbale, di contestazione e/o reclamo di disservizio da parte dell'istante antecedente al deposito dell'istanza di conciliazione. Si ritiene, pertanto, che le richieste [...] avente ad oggetto la corresponsione di un indennizzo per malfunzionamento, e [...], non meritino accoglimento stante l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" del verificarsi del disservizio, in conformità al dettato regolamentare di cui all'articolo 13, comma 1, del Regolamento sugli indennizzi, secondo cui "nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente." A tal riguardo, la convenuta riporta quanto sancito dall'art. 7 Servizio Clienti – Segnalazione Guasti delle Condizioni Generali di Contratto (doc. 2 Condizioni Generali di Contratto) che sancisce: "7.1 Le richieste relative a malfunzionamenti e guasti che impediscono l'uso dei Servizi dovranno essere comunicate al Servizio Clienti. Le eventuali segnalazioni potranno essere inoltrate telefonicamente al Servizio Clienti 159, attivo 24 ore al giorno, o mediante comunicazione scritta al Servizio Clienti [...]" "7.3 [...] WINDTRE si impegna a riparare i guasti entro il 4° giorno non festivo successivo a quello della segnalazione, esclusi i casi di guasti di particolare complessità per i quali viene comunque garantito un intervento tempestivo." Si riporta, inoltre, quanto rappresentato dall'art. 9 Irregolare funzionamento dei Servizi Base della propria Carta dei Servizi (doc. 3 Carta dei Servizi) che sancisce: "WINDTRE si impegna a risolvere eventuali guasti tecnici relativi [...] ai servizi di telefonia fissa entro il quarto giorno non festivo successivo alla segnalazione. [...] Nel caso di guasti di particolare complessità l'impegno è di risolverli il più velocemente possibile [...]. Nel caso non siano osservati i predetti termini, fatte salve le situazioni di caso fortuito e/o forza maggiore, il Cliente ha diritto agli indennizzi previsti da questa Carta".

Destituita di fondamento risulta quindi la contestazione relativa ad eventuali disservizi reclamati dall'istante, poiché nessun reclamo risulta MAI pervenuto alla convenuta, né ne viene data prova nel fascicolo documentale di Conciliaweb della seguente procedura, né tantomeno veniva presentato dallo stesso un procedimento d'urgenza GU5, denotando, con questo comportamento, un disinteresse nei confronti del servizio erogato. Si riporta la Delibera n. 03/2024 del Corecom Piemonte che avvalorava quanto affermato a propria difesa dalla scrivente: "...

Per altro si evidenzia l'inerzia della parte ricorrente che, oltre a non aver prodotto circostanziati reclami al riguardo, non ha neppure attivato la procedura cd. d'urgenza volta a ottenere l'eventuale ripristino della linea." (vedasi anche le Delibere: Corecom Emilia-Romagna - n. 80/2023, AGCOM - Delibera N. 3/25/CIR). Lo stesso art. 14 della Delibera 347/18/CONS, comma 4, prevede: "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte". Si ricordi che nella Delibera 276/13/CONS, "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", l'Autorità ha espressamente precisato che, per la liquidazione degli indennizzi, bisogna fare riferimento, tra le altre cose, al concorso del fatto colposo del creditore: se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto.

Preme sottolineare che, avendo l'istante presentato il presente contenzioso quasi 2 anni dopo l'accaduto, ha leso il diritto di difesa della convenuta, non consentendole di conservare il tracciamento del traffico, poiché, in ragione dell'art. 123, comma 2, D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) è previsto che "il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di

contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi". In data 11/06/2023 perveniva una PEC dell'istante di richiesta recesso del contratto con perdita della numerazione fissa n. XXXXXXXXX e con la richiesta di pagamento in un'unica soluzione relativamente alle rate del modem, dell'antenna FWA e del contributo di attivazione. La richiesta veniva presa in carico dall'assistenza clienti WindTre che predisponessa la cessazione del contratto n. XXXXXXXXXX relativo alla linea fissa n. XXXXXXXXXX a trenta giorni, come disposto dall'art. 15.2 delle Condizioni Generali di contratto. Pertanto, in data 11/07/2023 si definiva la cessazione del contratto n. XXXXXXXXXXe della relativa numerazione ad esso associato sui sistemi WindTre. Preme precisare che il caso in esame esula dall'esercizio del diritto di recesso che può essere esercitato, per i contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, come statuito dall'art. 52 del Codice del Consumo, entro 14 giorni successivi all'attivazione del servizio. A tal riguardo si richiamano le Condizioni Generali di Contratto, all'art. 15. La convenuta intende evidenziare che l'istante non effettuava il pagamento di nessuna delle fatture emesse relative al suddetto contratto sin dall'attivazione, inclusa l'ultima fattura n. F2323569074 comprensiva delle rate a scadere del modem e dell'antenna FWA e del contributo di attivazione, e che nessun reclamo relativo alla suddetta fatturazione risulta mai pervenuto dallo stesso.

A conferma della correttezza della fatturazione emessa si riportano i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto inerenti alla modalità di vendita rateizzata dell'apparato modem e antenna FWA. La convenuta sottolinea che l'istante nel momento in cui ha accettato la proposta di contratto WindTre per l'attivazione dell'utenza de quo, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni generali di contratto" e tutti gli Allegati. Viene ribadito, pertanto, che le proposte di contratto sottoscritte prevedono la piena conoscenza e accettazione, da parte dell'istante che le sottoscrive, dei servizi richiesti, dei corrispettivi e delle condizioni d'offerta tariffaria applicate. (Determina GU14/22221/2019) Sicché, se è dovere dell'operatore informare adeguatamente i clienti sui costi delle offerte, sui prodotti attivati e sui servizi offerti, è onere dell'utente informarsi su quanto sottoscritto e accettato, acquisendo diligentemente tutte le notizie rese disponibili in relazione al rapporto contrattuale che si intende instaurare o che si è instaurato. Quindi possiamo affermare che, se sull'operatore incombe l'obbligo di rendere disponibili all'utente tutte le informazioni che attengono al contratto, è poi onere dell'utente prenderne compiutamente visione. WindTre rileva che quanto contestato dall'istante in merito all'addebito delle rate del modem e dell'antenna FWA sia del tutto privo di fondamento, il contratto accettato dallo stesso prevedeva l'acquisto tramite vendita rateizzata degli apparati, e, pertanto, la restituzione degli stessi non è prevista contrattualmente. WindTre, in ragione della suesposta ricostruzione degli eventi e di quanto comprovato nella presente memoria difensiva, respinge, ritenendola del tutto pretestuosa e infondata, qualsivoglia pretesa formulata dall'istante in merito alla fatturazione emessa ribadendo e sottolineando la correttezza della stessa e la debenza a suo carico, non essendoci alcun ragionevole motivo atto a giustificare la mancata corresponsione della stessa.

In conclusione, si ritiene, pertanto, che non possano sussistere dubbi sulla correttezza dell'operato di Wind Tre, e non si ravvisa, nella fattispecie in esame, l'esistenza, in capo alla convenuta, di disagi indennizzabili nei termini previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Per i motivi sopra esposti, null'altro è da aggiungere per la controversia in esame, apparendo chiara la buona fede dell'operatore nei fatti di cui è causa e l'impossibilità per codesto spett.le Corecom di accogliere le richieste dell'istante, posto che alcuna responsabilità né tantomeno alcun inadempimento potrà rinvenirsi in capo al gestore.

L'istante presenta un insoluto ad oggi di € 670,08= dovuto al mancato pagamento della fatturazione emessa.

Si respinge qualunque richiesta e/o contestazione in merito agli importi contabilizzati di cui la scrivente conferma la debenza a carico dell'istante, precisando che i termini della prescrizione non sono trascorsi e pertanto valga la presente per l'interruzione degli stessi.

Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste formulate, Wind Tre opererà eventuale compensazione tra le relative poste debito/credito ex art. 1241 cc e ss, poiché trattasi, per le somme insolute indicate, di credito certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile.

L'operatore conclude chiedendo il rigetto dell'istanza.

3. Motivazione della decisione

Nella fattispecie qui in esame, XXXXXXXXXX lamenta sostanzialmente il disservizio occorso alla propria linea FWA, asseritamente attivata dall'operatore al posto della linea fibra, il 25/3/2023, e disattivata su suggerimento dell'operatore. Lamenta inoltre di aver ricevuto fatture per il pagamento del modem e dell'antenna FWA addebitati a seguito della cessazione del contratto, delle quali chiede lo storno integrale con ritiro della pratica di recupero del credito attivata frattanto da WindTre.

Innanzitutto, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità sollevata da parte resistente. A tal riguardo, non si ritiene condivisibile la prospettazione di parte resistente per la quale l'istanza sarebbe inammissibile per "mancanza degli elementi essenziali".

Va osservato in proposito che le eventuali carenze documentali dell'istanza incidono prevalentemente sul rispetto dei principi ordinamentali in materia di riparto dell'onere della prova tra utente e gestore, attenendo a profili strettamente di merito. Nella presente fattispecie, invece, si ritiene che i fatti siano stati esposti dall'istante con un grado di specificità sufficiente a consentire a WindTre di dispiegare le proprie argomentazioni difensive (come peraltro l'operatore ha compiutamente potuto fare, con analitiche ricostruzioni in punto di fatto e di diritto in ordine alla vicenda contrattuale controversa). Si ritiene pertanto che non vi siano ragioni per determinare l'accoglimento dell'eccezione in rito di inammissibilità/improcedibilità dell'istanza proposta.

Nel merito, all'esito dell'istruttoria, si considera che l'istanza di XXXXXXXXXX non possa trovare accoglimento, per i motivi che seguono.

Dall'esame della documentazione in atti emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, la proposta di contratto negoziata, stipulata ed accettata tra le parti prevede, testualmente, l'adesione dell'istante al profilo tariffario "Super internet casa", comprendente "antenna e modem in vendita abbinata con consegna ed installazione da parte di un tecnico", di talché non appare confortata da alcun elemento documentale la prospettazione di XXXXXXXXXX per la quale il servizio da ella realmente richiesto sarebbe stato "la fibra, non quel tipo di connessione". Tanto premesso, deve essere adeguatamente evidenziato che l'istanza risulta essere carente sotto il profilo del doveroso corredo documentale a sostegno delle argomentazioni spese in formulario.

Deve evidenziarsi, in primo luogo, come l'istante non abbia fornito alcun elemento documentale a sostegno della propria prospettazione, quali le fatturazioni via via cumulatesi o quantomeno le fatture asseritamente indebite, con i motivi delle relative contestazioni, nonché i contratti stipulati con l'operatore. Va opportunamente richiamato, in proposito, l'orientamento costante di Agcom e di questo Corecom secondo cui "l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno l'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste, allegando la relativa documentazione", da cui discende che "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente" (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR, delibera Corecom Veneto n. 37/2024).

Pertanto, deve conclusivamente essere rilevato che, per principio generale dell'ordinamento, stabilito dall'art. 2697 c.c. e pacificamente applicabile anche alle controversie tra utenti e fornitori di servizi di comunicazione, l'onere della prova dei fatti invocati grava in capo all'utente per il disservizio lamentato e in capo all'operatore con riferimento ai fatti modificativi, estintivi o impeditivi delle circostanze prospettate dall'istante. In conformità a costante giurisprudenza sul punto, non possono quindi dirsi provate le circostanze invocate da XXXXXX XXXXXXXX in considerazione del criterio di riparto dell'onere della prova, il quale "assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentando il naturale discrimen che orienta il giudicante" (v., sul punto, ex multis, Corecom Liguria, deliberazione n. 54/2018; Corecom Basilicata, n. 38/2020).

A quanto precede bisogna altresì aggiungere il fatto che l'istante non ha prodotto in atti alcun reclamo avente ad oggetto i disservizi lamentati e le pretese sovrapprezzazioni, in palese contrasto con quell'orientamento,

pacificamente consolidato, che prevede che la richiesta di storno/rimborso delle fatture (come nel caso de quo) può essere accolta solo ed esclusivamente in presenza di formali e documentate contestazioni che specifichino in modo chiaro e dettagliato gli importi che si contestano e le relative sottese motivazioni (ex multis Delibera Corecom Puglia n. 22/2017, Delibera Agcom n. 165/15/CIR, Delibera Corecom Piemonte n. 24/2015). Non da ultimo è doveroso porre in adeguato rilievo la circostanza che è rimasta inevasa la richiesta effettuata dalla Struttura di supporto al Corecom Veneto con nota in fascicolo GU14 del 12 maggio 2025, con la quale l'istante era stata invitata a "depositare in fascicolo (...) eventuali reclami scritti inviati all'operatore in merito al disservizio lamentato, con relative eventuali ricevute PEC o racc. AR di consegna. Entro il medesimo termine, si invita inoltre l'istante a depositare la/e fattura/e contestata/e oppure a depositare il dettaglio allegato alla nota di recupero crediti del 23 settembre 2024 già prodotta in fascicolo".

Le considerazioni sopra svolte concorrono a fa ritenere che l'istanza di XXXXXXXX debba essere ritenuta del tutto generica e non circostanziata, in quanto sprovvista di conforto documentale a quanto argomentato, così da rendere impossibile all'organo giudicante di valutare la fondatezza delle prospettazioni proposte.

Conclusivamente, si ritiene che le richieste di XXXXXXXX non possano trovare accoglimento

Tutto ciò premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXX nei confronti di WindTre per le motivazioni di cui in premessa.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto(*) Maurizio Santone

Il Presidente
Fto(*) Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante
Fto(*) Kusuma Cappellazzo

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.